



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI
PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale
 Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
 ragioneriagenerale@comune.palermo.it
 Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Dirigente del Settore Risorse Immobiliari
Dott.ssa D. Rimedio

E p.c.

Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. R. D'Agostino

Al Sig. Segretario Generale
Dott. A. Le Donne

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Affidamento diretto di un bene pubblico e responsabilità.

In data 17.01.2020 viene pubblicato sul sito www.segretaricomunalivighenzi.it un interessante articolo di Maurizio Lucca relativo a **Questioni sull'affidamento diretto di un bene e responsabilità**.

L'articolo ritorna sull'importante questione della gestione ed assegnazione dei beni pubblici, la cui regola base può essere riassunta nei principi dell'evidenza pubblica e della necessaria redditività dei beni, nel pieno rispetto delle regole concorrenziali

Risulta evidente quindi l'illegittimità di un affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura selettiva, in aperta violazione dei principi generali dell'individuazione del contraente e la disciplina comunitaria della concorrenza, pubblicità e trasparenza⁽¹⁾.

Principi espressamente sanciti dall'art. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così modificato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, a mente del quale «*L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*

Dunque, la procedura aperta non può essere elusa in quanto le assegnazioni dirette di beni non garantiscono la potenziale partecipazione di più soggetti offerenti: il principio è valido sia per i contratti che determinino spesa a carico dell'erario, sia per quelli da cui derivino entrate⁽²⁾

Ne consegue che la concessione di un bene pubblico, in particolare se demaniale e in quantità limitata, anche mediante una locazione o un comodato gratuito, esige una procedura aperta, comparativa e sicuramente una giustificazione rafforzata (motivazione, ex art. 3 della Legge n. 241/1990) qualora l'Amministrazione intenda conferire un'utilità (gratuità), a nulla valendo eventuali giustificazioni di un interesse sociale dell'affidamento o l'esercizio di una volontà politica, né giustificandosi il riconoscimento di alcuna prelazione in favore di un'eventuale

⁽¹⁾ Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2816Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2816

⁽²⁾ Cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 4 maggio 2012, n. 165; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 6 aprile 2012, n. 165

precedente assegnatario ⁽³⁾, specie quando vengono effettuati affidamenti diretti di beni potenzialmente idonei a produrre reddito ⁽⁴⁾.

La violazione delle regole procedurali, l'assenza di pubblicità, il difetto di previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, in aperta violazione all'art. 12 della Legge n. 241/1990, oltre che degli obblighi di pubblicazione (*ex art. 26 del D.lgs. n. 33/2013*) comporta quindi una responsabilità patrimoniale.

L'ipotesi di danno si aggrava poi in erariale in caso di concessione di beni a titolo gratuito, ossia comodato, per la mancata acquisizione dei canoni locatizi ⁽⁵⁾.

Il mancato introito dei canoni locativi non integra un danno all'erario solo in presenza di norme regolamentari che stabiliscano la possibilità di concessione a titolo gratuito e conseguenti modalità e previo avviso pubblico, avendo cura di trasferire o precisare i costi della manutenzione ordinaria dei beni (da porre a carico del beneficiario) ⁽⁶⁾.

In definitiva affinchè un bene pubblico possa essere dato in concessione ad uso gratuito per finalità pubbliche (sociali) è indispensabile effettuare una procedura concorsuale e giustificare – sotto il profilo della convenienza economica – il bilanciamento tra interesse pubblico e l'omessa riscossione di un canone, modificando l'assetto giuridico (uso) del bene.

Questo risulta coerente con l'assunto che la mancata riscossione delle entrate patrimoniali (di natura privatistica) appare incompatibile con il principio di valorizzazione del patrimonio immobiliare, dovendo i beni patrimoniali tendere all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, e al potenziamento delle entrate di natura non tributaria, *ex art. 58 del D.L. n. 112/2008*.

Pertanto appare logico, prima del suo affidamento mediante evidenza pubblica, periziere il bene (qualsiasi sia la natura) ai fini dell'idoneità a generare reddito e verificare l'interesse pubblico alla sua destinazione; eventuali deroghe, al principio generale di redditività del bene pubblico, sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni ⁽⁷⁾.

Pare giusto, allora, definire in via prioritaria la destinazione dei beni, e successivamente imporre una procedura aperta per la loro assegnazione mediante un regolamento che ne stabilisca le modalità di utilizzo (e le finalità), specie ove sia preminente l'utilità sociale e l'omissione della riscossione di un canone, pena la responsabilità erariale (specie quando si conduca all'eventuale rinuncia al credito) ⁽⁸⁾.

Pertanto, a tutela dei preminenti interessi dell'erario comunale e alla valorizzazione del patrimonio comunale, si invita la funzione dirigenziale in indirizzo ad improntare la concessione in uso dei beni patrimoniali ai richiamati principi di evidenza e partecipazione, come peraltro invocato con note prot.n. 142593 del 21.02.2019 (All.2), prot. n. 700078 del 05.05.2019 (All.3) prot. n. 748939 del 03.06.2019 (All.4), avendo cura di interrompere le eventuali irregolarità in atto.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005

⁽³⁾ Quest'ultima ipotesi si rammenta è stata oggetto di attenzione dello scrivente con nota prot. n. 1582013 del 18.11.2019 (All. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenze n. 33365/2018 e n. 8586/2016

⁽⁵⁾ Cfr. Corte Conti, sez. giur. Molise, 16 dicembre 2019, n. 53.

⁽⁶⁾ Si rimanda al rispetto delle previsioni di cui agli art. 4, 5, e 18 del vigente Regolamento relativo alla gestione ed alienazione dei beni immobili di proprietà comunale

⁽⁷⁾ Cfr. Corte Conti, sez. contr. Lazio, delibera 23 giugno 2014, n. 87; sez. contr. Veneto, delibera n. 716/2012/PAR; contr. Lombardia, delibera n. 172/2014/PAR

⁽⁸⁾ Cfr. Corte Conti, sez. II App., 12 marzo 2019, n. 78, ove si sofferma sulla riscossione delle entrate patrimoniali che si pone come atto doveroso di recupero delle indispensabili risorse materiali necessarie a far fronte alla spesa pubblica (c.d. principio di indisponibilità dei crediti)

All. 1

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Dirigente del Settore Risorse Immobiliari
Dott.ssa D. Rimedio

E p.c.

Al Sig. Segretario Generale
Dott. A. Le Donne

Al Sig. Assessore al Bilancio
Dott. R. D'Agostino

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Affidamento concessioni pubbliche in scadenza. *Tar Lombardia, sez. IV Milano, sentenza n.2106/2019.*

Con la sentenza in commento, i giudici amministrativi ribadiscono il principio generale secondo il quale nelle concessioni di beni e servizi il cosiddetto diritto di insistenza del concessionario uscente è limitato al diritto di prelazione, e non al rinnovo.

La scelta del concessionario di un bene pubblico di rilevanza economica, secondo principi di diretta derivazione comunitaria, deve avvenire attraverso procedure concorsuali aperte al mercato ⁽¹⁾, ammettendo un "diritto di prelazione" in capo al precedente gestore in relazione alla rilevanza pubblica dell'attività svolta: pertanto non sussiste in capo al titolare di una concessione alcun diritto al rinnovo della stessa alla scadenza, con conseguente necessità per il concedente di indizione di una pubblica gara dopo la scadenza stessa, ai fini della scelta del concessionario, (che può peraltro essere anche quello uscente).

Infatti, l'orientamento dottrinario prevalente, accolto anche in giurisprudenza, è che il diritto di insistenza si applica solo a parità di condizioni con gli altri privati che aspirano alla concessione.

Pertanto, il concessionario ha la facoltà di chiedere il rinnovo, ma laddove non sussistano specifiche situazioni sottoposte ad una disciplina *ad hoc* derogatoria, per prevalenti esigenze pubblicistiche, dei principi comunitari che impongono il confronto competitivo, la sua posizione non prevale su quella degli altri operatori del mercato.

Del resto, lo stesso concessionario uscente potrà partecipare alla nuova gara indetta dall'amministrazione per l'assegnazione del bene una volta maturata la scadenza della concessione di cui è titolare, o, comunque, una volta cessato il rapporto concessorio.

⁽¹⁾ Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588; della medesima sez. IV del T.A.R. Milano, 28 gennaio 2016, n. 187, *idem* sentenza n. 1233/2016, n. 1112/2018 e n. 275/2019.

Infine, appare cogente l'inserimento nel bando di gara, in caso di aggiudicazione, della clausola di regolarità tributaria, "secondo cui l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dell'insussistenza di pendenze economiche con il Comune, salvo il caso che le stesse siano già state definite in un piano di rateizzazione approvato ed opportunamente garantito".

Pertanto, si invita la Dirigente in indirizzo ad improntare ogni iniziativa volta alla concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio comunale ai richiamati principi della giurisprudenza contabile e alle prescrizioni regolamentari vigenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione e sempre previa valutazione della convenienza economica.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005

AU. 2



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E
PATRIMONIO.

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
 Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Il Relatore: *Funz. Amm.vo Dott.ssa Marcella Busà*

Al Sig. Dirigente del Settore Risorse Immobiliari

Al Sig. Dirigente del Settore della Cittadinanza Solidale

Al Sig. Dirigente del Settore Cultura

E p.c. Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 142593 del 21-2-19

Oggetto: Concessione di un bene pubblico: obbligo di procedura ad evidenza pubblica.
Tar Molise, sentenza n. 38/19.

L'esigenza di affermare l'operatività dei principi di evidenza pubblica anche con riferimento alle concessioni di beni pubblici si inserisce in una logica diretta a ricondurre l'attribuzione di tutte le fattispecie concesse al rispetto dei principi di matrice comunitaria di imparzialità e di trasparenza.

L'indizione di una procedura comparativa, al fine dell'individuazione del concessionario, costituisce un adempimento prescritto dalla normativa comunitaria e dalla legge di contabilità dello Stato: l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto contraente riguarda, dunque, anche la materia delle concessioni di beni pubblici, siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni o dei Comuni⁽¹⁾

Questi sono i principi ispiratori dei giudici della I Sezione del Tar Molise, che con la sentenza n. 38/2019, confermano l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica, con idonea pubblicità preventiva, in caso di affidamento a terzi di beni pubblici suscettibili di produrre utilità economiche, anche perché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati (e persino ad enti pubblici) è subordinata dalla normativa dell'art. 12, l. 7 agosto 1990, n. 241, alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le Amministrazioni si debbono attenere, sì da evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di trattamento.⁽²⁾

In tal senso, con la citata pronuncia i giudici amministrativi richiamano quanto stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2013, n. 5, secondo la quale la procedura competitiva è quella che meglio garantisce, in caso di assegnazione di concessioni di beni pubblici - in considerazione della scarsità della risorsa o quando risulti di fatto contingentata - tutti i contrapposti interessi in gioco, fra cui la libertà di iniziativa economica e l'effettiva

(1) Così, Tar Molise, sentenza n. 321/2018

(2) Così, Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2015, n. 1552.

concorrenza fra gli operatori economici. La mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera di ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione e alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi euro-unitari di concorrenza e libertà di stabilimento. È del tutto inconferente che il rapporto giuridico sia definito come comodato d'uso o con altro *nomen juris*, allorché si tratti della concessione d'uso o di gestione di un bene pubblico a privati.

La giurisprudenza amministrativa, a tal riguardo, richiama e condivide i principi espressi dalla Corte di Giustizia (non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza), riconoscendo agli stessi *"una portata generale che può adattarsi a ogni fattispecie che sia estranea all'immediato ambito applicativo delle direttive sugli appalti"* (cfr.: Cons. Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1552).

Ha aggiunto il Tar che l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state formulate preventivamente istanze di terzi per il conseguimento del bene pubblico, atteso che l'interesse all'utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica.

Alla luce dell'impostazione concettuale che ravvisa alla base del rapporto di natura contrattuale tra concedente pubblico e concessionario privato un atto amministrativo di natura concessoria, si ritiene, in definitiva, che sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi sia della materia di concessione di beni pubblici, ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., sia del procedimento di scelta del contraente della Pubblica amministrazione, ex art. 133, comma 1, lett. d), punto 1), c.p.a.

Orbene, reputando necessario allinearsi all'impostazione dettata dalla giurisprudenza amministrativa, si impone all'Amministrazione l'esigenza di una trasparente e funzionale gestione del proprio patrimonio immobiliare, dettata prioritariamente dal criterio di massimizzazione dei proventi e della *"messa a reddito"* dei beni patrimoniali, unitamente all'opportunità di incentivare i soggetti terzi al recupero e la valorizzazione degli immobili, considerando lo stato di generale degrado degli stessi.

Pur nondimeno, parte della giurisprudenza ha voluto dare un'interpretazione estensiva del principio di redditività dei beni pubblici, rilevando come gli enti locali non possano avere come unico obiettivo e criterio discrezionale quello dell'interesse economico in senso stretto, rientrando tra i fini istituzionali dell'ente anche quelli di utilità sociale, che portano all'agevolazione degli enti che operano senza scopi di lucro nel settore assistenziale, culturale e religioso.

In questo contesto si inserisce il principio delle deroghe (dalla riduzione dei canoni al comodato d'uso gratuito), ammesso *"ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni"*⁽³⁾.

Come non ha mancato di rilevare la giurisprudenza in varie occasioni, alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, poiché idonee a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, si devono applicare i principi discendenti dall'art. 12 della L. 241/1990, rubricato *"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"*, considerato che con la concessione di un bene a canone inferiore al prezzo di mercato o addirittura a canone gratuito si avrebbe un vantaggio economico per il concessionario.

Alla luce delle superiori considerazioni ed al fine di evitare qualsiasi ipotesi di danno patrimoniale, si richiama l'attenzione del Sig. Dirigente competente alla gestione del patrimonio immobiliare sull'eventuale opportunità di revisione del vigente regolamento comunale, con particolare riguardo ai seguenti punti


- Criteri di assegnazione (art. 4)
- Deroghe (art. 5)
- Determinazione del canone (art. 7)
- Riduzione del canone (art. 8)

⁽³⁾ Così, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sent. n. 234/2013).

-Concessioni gratuite (art. 14)

-Canone di locazione e/o concessione (art. 16)

senza tralasciare l'opportunità di verificare le motivazioni per le quali le concessioni vengono rilasciate a titolo gratuito o a canone agevolato, anziché a valore di mercato, e ancor più quali siano i fini istituzionali del Comune a cui risponde il servizio offerto dall'ente e quale sia il pubblico servizio svolto o l'interesse pubblico garantito. A tale scopo si ricorda che l'interesse pubblico deve sussistere in ordine alle finalità dell'Amministrazione comunale e non semplicemente in ordine alle finalità del soggetto concessionario (art. 6- Uso Istituzionale).



All. 3



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Dirigente del Settore Risorse Immobiliari

Dott. Domenico Verona

E, p.c.

Al Sig. Assessore al Bilancio

Ing. R. D'Agostino

Al Sig. Segretario Generale

Dott. A. Le Donne

Prot. n. 700078 del 20/05/2019

Oggetto: Regolamento relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata - art. 5 - Deroghe.

L'art. 4 del Regolamento comunale relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 334 del. 17.09.2008 e tuttora vigente, regolamenta i criteri di assegnazione degli immobili oggetto del regolamento.

La normativa Nazionale e Regionale vigente è progettata al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza in materia di gestione del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, e nel contempo, tra l'altro, a valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

Pertanto, si chiede, con ogni consentita urgenza, elenco dettagliato di tutti gli immobili di proprietà comunale assegnati in deroga all'art 4 del suddetto regolamento, con particolare attenzione agli immobili assegnati in forza al comma 1 dell'art. 5 - Deroghe - " Si potrà derogare al suddetto criterio di assegnazione soltanto in quanto lo richiedano esigenze motivate di interesse pubblico, nei rapporti tra enti pubblici, o con riferimento a beni che non abbiano una rilevanza generale di mercato (aree intercluse, aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche da utilizzarsi temporaneamente nelle more di tale realizzazione, immobili di valore locativo inferiore a Euro 10.000,00 annui)."

L'elenco dovrà contenere, oltre l'esatta individuazione dell'immobile e i dati identificativi completi dell'assegnatario, data di assegnazione e relativo atto di assegnazione con le motivazioni della deroga, importo canone annuo, pagamenti effettuati e modalità di pagamento, verbale stima del canone annuo.

Inoltre nel suddetto elenco, dovrà essere specificata la tipologia di attività svolta dall'Associazione e/o dall'Ente (assegnatario) all'interno dell'immobile stesso ed eventuali autorizzazioni e/o concessioni.

RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

AU. 4



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Dirigente del Settore delle Risorse Immobiliari
Dott. Domenico Verona

E, p.c.

Al Sig Segretario Generale
Dott. Antonino Le Donne

Prot. n. 748939 del 03.06.2019

Oggetto: Regolamento Comunale relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata - Proposta modifica.

Come noto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 17/09/2008 è stato approvato il "Regolamento relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata".

Nella *subiecta materia*, è intervenuta l'approvazione del D. Lgs. n.117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, entrato in vigore il 3 agosto 2017 (GU n. 179 del 2/08/2017 - Suppl. Ordinario n. 43), con il quale si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti" configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore al fine di "sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Nel mese di agosto 2018, è stato adottato il D. Lgs. n. 105, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

E così, gli artt. 70 e 71 del Dlgs 117/2017 individuano i soggetti beneficiari ai quali è possibile, anche per gli enti locali, concedere beni immobili a titolo di

comodato o a canone ridotto, specificando che, anche in tali casi, si rende necessario percorrere procedure ad evidenza pubblica.

Per quanto sopra, la scrivente ritiene opportuno, che codesto Settore competente proponga una modifica al regolamento in oggetto indicato, con particolare attenzione agli articoli che riguardano la concessione di beni immobili comunali ad enti/associazioni del terzo settore.

A tal fine, torna utile ricordare che con la sentenza n. 78 del 12 marzo 2019 la Corte dei Conti - sezione II centrale di appello ha disposto che *"I contratti di locazione sono da considerare strumenti di incremento delle risorse pubbliche e, in tale ottica, devono essere improntati a criteri di stretta economicità (art. 1 l. n. 241/1990 e s.i.m.), con l'effetto che si dovrebbe garantire, da un lato, livelli ottimali di soddisfazione dell'interesse pubblico generale attraverso l'impiego di risorse proporzionate; dall'altro, il massimo valore ottenibile dall'impiego delle risorse a disposizione"*.

Questi principi possono soffrire eccezioni purché venga perseguito un interesse pubblico equivalente o superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo "sfruttamento" economico dei beni pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

